



COMUNE DI TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 26.10.2016

INDICE

PARTE I - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	5
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	5
ART. 1 - Regolamento – Finalità	5
ART. 2 - Approvazione e modifiche regolamento	5
ART. 3 - Durata in carica del Consiglio.....	5
ART. 4 - La sede delle adunanze	6
CAPO II - IL PRESIDENTE	6
ART. 5 - Presidenza delle adunanze	6
ART. 6 - Compiti e poteri del Presidente	6
CAPO III - I GRUPPI CONSILIARI	7
ART. 7 - Costituzione.....	7
CAPO IV - COMMISSIONI CONSILIARI	7
ART. 8 - Costituzione e composizione.....	7
CAPO V - Commissioni speciali	7
ART. 9 - Commissioni d'indagine e di inchiesta.....	7
CAPO VI - I CONSIGLIERI SCRUTATORI.....	8
ART. 10 - Designazione e funzioni	8
PARTE II - I CONSIGLIERI COMUNALI.....	8
CAPO I - NORME GENERALI.....	8
ART. 11 - Riserva di Legge	8
CAPO II - INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO	8
ART. 12 - Entrata in carica – Convalida.....	8
ART. 13 - Dimissioni.....	9
ART. 14 - Decadenza e rimozione dalla carica.....	9
ART. 15 - Incandidabilità, Sospensione e Decadenza per sopravvenuta incompatibilità o ineleggibilità.....	9
ART. 16 - Surrogazione e supplenza dei consiglieri	10
CAPO III - DIRITTI PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI.....	10
ART. 17 - Diritto di informazione.....	10
CAPO IV - DIRITTO DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI	10
ART. 18 - Diritto di iniziativa	10
ART. 19 - Diritto di presentare mozioni.....	11
ART. 20 - Mozione di sfiducia.....	11
ART. 21 - Diritto di presentare interrogazioni.....	11
ART. 22 - Emendamenti	12
ART. 23 - Ordini del giorno	13

ART. 24 - Richiesta di convocazione del Consiglio..... 13

CAPO V - ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO..... 13

ART. 25 - Diritto di esercizio del mandato elettivo..... 13

ART. 26 - Astensione obbligatoria 14

ART. 27 - Responsabilità personale – Esonero..... 14

CAPO VI - NOMINE E INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI..... 14

ART. 28 - Indirizzi per le nomine di competenza del Sindaco..... 14

ART. 29 - Nomine e designazioni di Consiglieri Comunali..... 15

PARTE III - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE 15

CAPO I - CONVOCAZIONE 15

ART. 30 - Competenza 15

ART. 31 - Convocazione..... 15

ART. 32 - Avviso di convocazione - Consegna – Modalità 16

ART.33 - Ordine del giorno – Pubblicazione e diffusione 17

CAPO II - ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE 17

ART. 34 - Deposito degli atti..... 17

ART. 35 - Adunanza di prima convocazione e seconda convocazione 17

CAPO III - PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE..... 18

ART. 36 - Adunanze pubbliche..... 18

ART. 37 - Registrazioni audio e video 18

ART. 38 - Adunanze segrete 18

ART. 39 - Adunanze “aperte”..... 19

CAPO IV - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE 19

ART. 40 - Comportamento dei consiglieri..... 19

ART. 41 - Ordine della discussione 20

ART. 42 - Comportamento del pubblico..... 20

ART. 43 - Ammissione di funzionari e consulenti in sala 21

CAPO V - ORDINE DEI LAVORI..... 21

ART. 44 - Ordine di trattazione degli argomenti..... 21

ART. 45 - Discussione – Norme generali..... 21

ART. 46 - Questione pregiudiziale e sospensiva 22

ART. 47 - Termine dell’adunanza 22

CAPO VI - PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE – VERBALE 23

ART. 48 - La partecipazione del segretario all’adunanza 23

ART. 49 - Il verbale dell’adunanza – Redazione e firma..... 23

CAPO VII - LE VOTAZIONI 24

ART. 50 - <i>Modalità generali</i>	24
PARTE IV - <i>DISPOSIZIONI FINALI</i>	25
ART. 51 - <i>Entrata in vigore</i>	25
ART. 52 - <i>Diffusione</i>	25

PARTE I
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
Regolamento – Finalità

1. Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato dal D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, dallo statuto e dal presente regolamento che attua quanto dispone l'art. 7 dell'ordinamento delle autonomie locali.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla Legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Sindaco, in qualità di Presidente dell'organo consiliare, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario Comunale.

ART. 2
Approvazione e modifiche regolamento

1. Il presente regolamento è deliberato dal Consiglio Comunale in seduta pubblica, con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio Comunale, su proposta di ciascun Consigliere o della Giunta Comunale, e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. La modifica totale del regolamento può avvenire solo con la contemporanea approvazione del nuovo regolamento.
4. L'esame delle modifiche e dell'aggiornamento sono di competenza della conferenza dei capigruppo.
5. Il presente regolamento, che sostituisce ed abroga ogni precedente normativa comunale in materia, entra in vigore dopo che è divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione.
6. L'interpretazione autentica di una norma del presente regolamento avviene mediante una nuova norma regolamentare, deliberata dal Consiglio Comunale.

ART. 3
Durata in carica del Consiglio

1. Il Consiglio comunale inizia la sua attività con la convalida dei consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi di urgenza che rendano necessaria l'adozione.
2. Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica elettiva, il Consigliere Comunale gode di libertà d'azione, di espressione e di voto.

ART. 4

La sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, nell'apposita sala civica all'uopo allestita.
2. La parte principale della sala, è arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, e destinata ai componenti del Consiglio comunale ed al segretario. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo i lavori del Consiglio.
3. Il Sindaco stabilisce che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisposizione della sala civica, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità.
4. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
5. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza all'esterno della sede vengono esposte la bandiera dello Stato e quella dell'Europa.

CAPO II IL PRESIDENTE

ART. 5 Presidenza delle adunanze

1. Il Sindaco è, per Legge, il Presidente delle adunanze del Consiglio comunale.
2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco la presidenza è assunta dal vice Sindaco ed ove anche questi sia assente od impedito, dagli altri assessori secondo l'ordine dato dall'età, a condizione che rivestano la carica di consigliere comunale.

ART. 6 Compiti e poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla Legge e dallo statuto.
2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione: pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della Legge, dello statuto e del regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.

CAPO III

I GRUPPI CONSILIARI

ART. 7 Costituzione

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano di regola, un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno n. 2 consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti a un gruppo consiliare.
3. I singoli gruppi risultanti eletti devono comunicare per iscritto al Sindaco ed al Segretario Comunale, il nome dei capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neoeletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate le variazioni della persona del capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni, viene considerato capogruppo il consigliere del gruppo non componente la Giunta, che abbia riportato il maggior numero di voti.
4. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del capogruppo di nuova appartenenza, fermo restando il requisito di cui al precedente comma 2 del presente articolo.
5. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Sindaco ed al Segretario Comunale, da parte dei consiglieri interessati. Analogamente il Consigliere che rimane solo, per scissione di un gruppo consiliare, non mantiene le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

CAPO IV COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 8 Costituzione e composizione

1. Il Consiglio comunale, per tutta la durata in carica, può costituire al suo interno commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze e determinando la loro composizione numerica.
2. Qualora il Consiglio Comunale costituisca al suo interno Commissioni permanenti, procede contestualmente a dettare la disciplina per il funzionamento, mediante integrazione del presente regolamento.

CAPO V Commissioni speciali

ART. 9 Commissioni d'indagine e di inchiesta

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può procedere all'istituzione di commissioni speciali e di inchiesta per esperire indagini conoscitive sull'attività

dell'amministrazione e per riferire al Consiglio Comunale fatti ritenuti di particolare interesse per il raggiungimento di obiettivi preminenti;

2. Il Consiglio comunale, preso atto dell'attività conoscitiva di cui al comma 1, adotta i provvedimenti conseguenti, se di sua competenza, o in caso diverso, esprime al Sindaco i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che dovranno essere adottate entro un termine prestabilito.

3. Con la presentazione dell'esito delle attività al Consiglio la commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono consegnati al Segretario Comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'Ente.

CAPO VI I CONSIGLIERI SCRUTATORI

ART. 10 Designazione e funzioni

1. All'inizio della trattazione di ciascun argomento in cui sia prevista la votazione in forma segreta, il Presidente designa due consiglieri, di norma i più giovani, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio consigliere, fra gli scrutatori.

2. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

3. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei consiglieri scrutatori.

PARTE II I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I NORME GENERALI

ART. 11 Riserva di Legge

L'elezione dei Consiglieri Comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuiti al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla Legge.

CAPO II INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

ART. 12 Entrata in carica – Convalida

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio elettorale, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di

incompatibilità previste dal D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, procedendo alla loro immediata surrogazione. E' prevista un'unica votazione per tutti gli eletti eleggibili, mentre si effettuano separate votazioni per i casi relativi agli eletti per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

ART. 13 Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al Presidente del Consiglio comunale ed allo stesso rimessa mediante inoltro presso l'ufficio protocollo del Comune.
2. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni. Se queste sono poste devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.
3. Le dimissioni sono irrevocabili sin dalla loro presentazione e sono immediatamente efficaci. La surrogazione, adottata dal Consiglio, deve avvenire entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione al protocollo comunale delle dimissioni stesse.

ART. 14 Decadenza e rimozione dalla carica

1. La decadenza dalla carica di Consigliere comunale è pronunciata dal Consiglio Comunale nei seguenti casi:
 - a) assenza non giustificata in tre sedute consecutive;
 - b) sopravvenuta incompatibilità o ineleggibilità;
 - c) impedimento o incapacità fisica sopravvenuti.

In tutte le ipotesi il Consiglio prima di adottare il provvedimento finale, dovrà garantire il contraddittorio con il Consigliere interessato, mediante avvio del relativo procedimento assegnando un termine di quindici giorni per far valere eventuali ed oggettive cause giustificative. Il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza nei successivi dieci giorni e, comunque nella prima seduta utile del Consiglio Comunale.

ART. 15 Incandidabilità, Sospensione e Decadenza per sopravvenuta incompatibilità o ineleggibilità

La materia del presente articolo è attratta alle disposizioni di cui al titolo III capo II del D. Lgs. 267/2000 oltre che dal D. Lgs. 235/2012. Gli artt. 10 – 11 e seguenti del D.Lgs 235 del 2015 disciplinano le cause di incompatibilità e ineleggibilità, preesistenti e sopravvenute alla funzione di Consigliere Comunale, che comportano la pronuncia di decadenza dalla carica. Viene altresì, dettata la normativa di dettaglio per le cause di sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilità. Per le modalità di contestazione al consigliere interessato, e l'adozione dell'atto finale a seguito del contraddittorio si applicano gli articoli delle leggi citate.

ART.16
Surrogazione e supplenza dei consiglieri

1. Qualora durante il quinquennio un seggio rimanga vacante per qualsiasi causa, il consiglio comunale provvede ad attribuirlo al candidato che nella medesima lista del consigliere cessato dalla carica segue immediatamente l'ultimo eletto.
2. La deliberazione di convalida di cui al comma 1 è dichiarata immediatamente eseguibile ed il consigliere subentrante, se presente in aula, viene subito ammesso a partecipare ai lavori consiliari.
3. Ove la vacanza del seggio sia stata determinata dalle dimissioni di un consigliere, la seduta consiliare per la relativa surrogazione deve tenersi entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni stesse.

CAPO III
DIRITTI PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

ART. 17
Diritto di informazione

1. I consiglieri comunali in carica hanno diritto, senza dovere specificare i motivi della richiesta:
 - a) di prendere visione di atti e documenti, dei provvedimenti adottati dagli organi elettivi del comune e dei responsabili dei servizi, nonché degli atti preparatori in essi richiamati;
 - b) di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato;
 - c) di ottenere copia di atti e documenti di archivio, nonché delle deliberazioni, delle determinazioni e dei regolamenti comunali.
2. I consiglieri comunali possono ottenere copia integrale di tutte le deliberazioni del consiglio e della giunta anche prima che le stesse siano divenute esecutive, nonché delle determinazioni dei responsabili dei servizi e di ogni altro provvedimento.
3. Le copie rilasciate, non certificate per copia conforme, non sono assoggettabili all'imposta di bollo, né a qualsiasi altro diritto o rimborso di spesa.
4. A richiesta dei consiglieri la trasmissione degli atti è soddisfatta mediante invio all'indirizzo di posta elettronica del richiedente.

CAPO IV
DIRITTO DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 18
Diritto di iniziativa

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalla legge.

3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Sindaco il quale la trasmette al Responsabile del servizio competente. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Sindaco comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.

4. Le proposte di deliberazione sono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio che sarà convocata dopo la loro presentazione.

5. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.

ART. 19 **Diritto di presentare mozioni**

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto su di un argomento diretto a promuovere od impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'amministrazione comunale sull'argomento stesso, oppure anche in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atteggiamenti del sindaco o della giunta comunale, ovvero un giudizio sull'intero indirizzo dell'amministrazione.

2. Le mozioni sono presentate per iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare. Questa ha luogo entro 20 giorni da quando è presentata da almeno un quinto dei consiglieri assegnati al comune e contiene la domanda di convocazione del consiglio.

3. Il presentatore svolge la mozione nel tempo di 5 minuti ed ha 3 minuti per la replica.

ART.20 **Mozione di sfiducia**

1. Conformemente a quanto stabilisce il secondo comma dell'art. 52 del D. Lgs. 267/2000 il Sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozioni di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale.

ART. 21 **Diritto di presentare interrogazioni**

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al sindaco o agli assessori.

2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al sindaco o a un assessore, per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato, oppure su questioni di particolare rilievo o di

carattere generale, o per conoscere se e quali provvedimenti sono stati adottati o si intendono adottare in relazione agli oggetti medesimi.

3. Il consigliere che intende rivolgere una interrogazione, la presenta per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.

4. Il sindaco, accertato che l'interrogazione corrisponde, per il suo contenuto, a quanto previsto dal precedente comma 2, dispone:

- a) se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro 30 giorni dal ricevimento;
- b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.

5. Se l'interrogazione è ritenuta non proponibile il sindaco ne notifica il diniego. È fatta salva la facoltà del proponente di ripetere l'interrogazione sottoscritta da almeno tre consiglieri. In tal caso l'interrogazione è iscritta senza altro indugio all'ordine del giorno della prima seduta consiliare.

6. Se l'interrogante è assente, si intende che ha rinunciato all'interrogazione. Per la trattazione dell'interrogazione in consiglio sono osservati i seguenti ordine e tempi:

- a) l'interrogante illustra l'interrogazione nel tempo di cinque minuti
- b) il sindaco o l'assessore hanno l'obbligo di rispondere nel tempo di cinque minuti;
- c) l'interrogante ha facoltà di dichiarare esclusivamente se sia stato o no soddisfatto.

7. Nessun Consigliere può presentare più di una interrogazione o una mozione, per la stessa seduta ovvero per gli stessi argomenti in tempi successivi. Sul medesimo argomento è comunque consentita la presentazione di interrogazioni o mozioni nei tempi successivi da Consiglieri diversi.

ART. 22

Emendamenti

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.

2. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti possono essere presentati, al Sindaco, anche nel corso dell'adunanza. Quando si tratta di proposte di variazioni di limitata entità, possono essere presentate in forma scritta al Sindaco, nel corso della seduta. Ciascun consigliere può modificare o ritirare uno o più emendamenti, fino al momento in cui la discussione è chiusa.

3. Le proposte di emendamento pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Sindaco al Segretario Comunale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria. Per le proposte di variazione di limitata entità, nonché per le modifiche alle proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza, il Segretario Comunale, su richiesta del Presidente, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta effettuata dal Segretario Comunale, per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata.

Art. 23

Ordini del giorno

Gli ordini del giorno consistono nella formulazione scritta di un giudizio o di una valutazione relativi a fatti o questioni di interesse locale o generale, inerenti a problemi politici, economici e sociali di carattere generale o attinenti a provvedimenti iscritti all'ordine del giorno. 2. Il consigliere proponente dà lettura dell'ordine del giorno e lo illustra ai presenti nel tempo limite di cinque minuti. 3. Ogni consigliere può intervenire, una sola volta, al fine di precisare la propria posizione, nel tempo limite di quattro minuti. A conclusione del dibattito si procede alla votazione conclusiva.

ART. 24

Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio, se eletto, è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.

2. Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, provvede l'Assessore regionale agli EE.LL. mediante esercizio dei poteri sostitutivi in conformità a quanto stabilito dall'art.9 della L.R.09 del 2006.

CAPO V

ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

ART. 25

Diritto di esercizio del mandato elettivo

1. I Consiglieri Comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dal capo IV del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

2. Ai Consiglieri Comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di un'adunanza al giorno. L'indennità di presenza è concessa anche per le sedute delle commissioni comunali, istituite da legge o regolamento.

3. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista dal capo IV del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 non è dovuta l'indennità di presenza per partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari.

4. I Consiglieri Comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori dal territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese di pernottamento e

soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla Legge. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.

5. La Giunta comunale, in conformità a quanto dispone l'art. 86 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, può provvedere a deliberare di assicurare i componenti del Consiglio comunale e gli assessori esterni contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

ART. 26

Astensione obbligatoria

1. Il Sindaco, gli assessori ed i Consiglieri comunali sono soggetti ai doveri di cui all'art. 78 del TUEL D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

2. Gli assessori oppure i componenti dell'organo consiliare tenuti ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario Comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

ART. 27

Responsabilità personale – Esonero

Si applicano ai Consiglieri Comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dall'art. 93 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

E' esente da qualsiasi responsabilità il consigliere assente; il consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario.

CAPO VI

NOMINE E INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 28

Indirizzi per le nomine di competenza del Sindaco

1. Il Consiglio comunale stabilisce gli indirizzi che il Sindaco dovrà eseguire per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni.

2. Detti indirizzi si intendono valedoli limitatamente al periodo di durata del mandato politico amministrativo durante il quale rimangono in carica gli organi elettivi del Comune.

ART. 29

Nomine e designazioni di Consiglieri Comunali

1. Nei casi in cui la Legge riservi espressamente al Consiglio comunale la nomina di rappresentanti del Consiglio medesimo presso aziende ed istituzioni, si provvede in seduta pubblica, con voto segreto.
2. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun gruppo comunicare alla presidenza del Consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del consigliere designato. Il Consiglio approva, con voto palese, la nomina dei rappresentanti.
3. Nel caso in cui il consigliere comunale nominato o designato cessi dall'incarico, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, il Consiglio provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento.

PARTE III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

CONVOCAZIONE

ART. 30

Competenza

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio, se eletto.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci, secondo lo statuto ed il presente regolamento.
3. Quando la convocazione del Consiglio è resa obbligatoria da norme di Legge o di statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo, provvede, in via sostitutiva, la Regione Sardegna ai sensi dell'art.9 della L.R.09/2006.

ART. 31

Convocazione

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta a mezzo avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.

2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri Comunali a parteciparvi.
3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata d'urgenza.
4. Il Consiglio comunale è convocato in adunanza ordinaria per i seguenti atti fondamentali: linee programmatiche di mandato, bilanci annuali e pluriennali, relazioni previsionali e programmatiche, rendiconti della gestione.
5. Il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria in ogni altra ipotesi e quando la stessa sia richiesta al Sindaco da almeno un quinto dei consiglieri in carica. In tale ultima ipotesi l'adunanza deve essere convocata entro venti giorni dal deposito della richiesta presso l'ufficio protocollo del Comune.
6. Il Consiglio è convocato d'urgenza solo quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.

7. Nell'avviso deve essere precisato il giorno della prima e seconda convocazione.

L'adunanza di seconda convocazione è stabilita dopo un'ora dalla prima adunanza non tenutasi per mancanza del numero legale.

Nella convocazione è indicato l'elenco degli argomenti da trattare che costituisce l'ordine del giorno.

ART. 32

Avviso di convocazione - Consegna – Modalità

1. L'avviso di convocazione del Consiglio può essere consegnato con posta elettronica o PEC all'indirizzo e-mail o PEC fornito da ogni Consiglieri Comunale, inviato attraverso software gestionale degli atti amministrativi.
2. In assenza di quanto previsto al comma che precede, Il Messo comunale, anche tramite il servizio postale con racc.a.r. procederà nei termini di cui all'articolo seguente, a notificare la convocazione del Consiglio Comunale.
3. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione.
4. Per le adunanze straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni prima della riunione.
5. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima della riunione.
6. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

La procedura informatica gestionale degli atti amministrativi, e la relata di notifica nell'ipotesi di cui al comma 2, forniranno la prova dell'avvenuto inoltro, che verrà conservata a corredo degli atti dell'adunanza consiliare. Alla consegna dell'avviso di convocazione trovano applicazione gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile.

ART.33

Ordine del giorno – Pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'albo del Comune rispettivamente nei cinque giorni e nei tre giorni precedenti la riunione. Il messo comunale è responsabile del fatto che tale pubblicazione risulti tuttora esposta nel giorno precedente la riunione ed in quello in cui la stessa ha luogo.
2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione nonché sulla home page del sito internet comunale.

CAPO II

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

ART. 34

Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la nella sala dell'adunanza, o la segreteria comunale, ovvero in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, nel giorno dell'adunanza e nei due giorni precedenti, se trattasi di seduta straordinaria, e nei quattro giorni precedenti nel caso di seduta ordinaria. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.
2. L'orario di consultazione è quello di ordinario funzionamento dell'ufficio di segreteria del Comune.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti comma, munita dei pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio inerenti le pratiche poste all'ordine del giorno del Consiglio.

ART. 35

Adunanza di prima convocazione e seconda convocazione

1. Il Consiglio comunale, in prima e seconda convocazione, non può deliberare se non intervengono almeno numero quattro consiglieri, escluso il Sindaco, come previsto dall'art. 38, comma 2° del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale, eseguito dal Segretario Comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello dopo un quarto d'ora, e, se non si raggiunge il numero legale dichiara deserta la seduta, aggiornando l'adunanza alla seconda convocazione, che può tenersi trascorsa un'ora dalla prima convocazione, purché indicato nell'avviso di convocazione dell'adunanza.

CAPO III

PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

ART. 36

Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art. 40.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.

ART. 37

Registrazioni audio e video

Sono consentite le registrazioni effettuate con mezzi digitali e/o audiovisivi di tali adunanze ai fini della sola attività documentale istituzionale del Comune. E' possibile la ripresa delle adunanze, in misura totale e parziale, a mezzo di registratori, videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo, nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca, dovuto a fatti ed episodi di rilevante attualità, da parte degli organismi di informazione, iscritti al registro del tribunale competente per territorio, ai sensi della vigente normativa in materia, previa autorizzazione del Sindaco. E' tassativamente vietata ogni altra attività di registrazione, sotto forma di audio e video, delle medesime adunanze, aventi finalità di carattere privato. E' facoltà del Presidente, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.

ART. 38

Adunanze segrete

1. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, morali, correttezza e comportamenti di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno quattro consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Sindaco/Presidente prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio escano dall'aula.

ART. 39

Adunanze “aperte”

1. Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo statuto o quando rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario il Sindaco/Presidente a Giunta può convocare l'adunanza “aperta” del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 4 del presente regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri Comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali, interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze, il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze “aperte” del Consiglio comunale le deliberazioni avranno unicamente carattere riassuntivo della seduta aperta e non potranno essere votate, così come non può essere assunto, anche in linea di massima, alcun impegni di spesa a carico del Comune.

CAPO IV

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

ART. 40

Comportamento dei consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri Comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti e lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il consigliere contesta la decisione, il Consiglio su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.

ART. 41

Ordine della discussione

1. I Consiglieri Comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Sindaco.
2. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano singolarmente ed uno alla volta, dal loro posto rivolti al Presidente ed al Consiglio.
3. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
4. Devono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra i consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.
5. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

ART. 42

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o delle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera della Polizia Municipale.
4. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente.
5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprenda il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.
7. Non è consentita, in alcun modo, la possibilità di intervento, da parte del pubblico, alle sedute dell'organo consiliare. E' facoltà del Presidente, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto

dal presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.

ART. 43

Ammissione di funzionari e consulenti in sala

1. Il Presidente, per le esigenze del Consiglio, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti, membri tecnici della commissione edilizia, nonché professionisti incaricati di progettazione e studi per conto dell'amministrazione comunale ed eventualmente il revisore, per fornire illustrazioni e chiarimenti. Durante gli interventi la seduta non viene sospesa, e si prosegue nella verbalizzazione ai sensi dell'art. 58 del presente regolamento.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai consiglieri, i predetti funzionari, membri tecnici e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restano a disposizione se in tal senso richiesti.

CAPO V

ORDINE DEI LAVORI

ART. 44

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio comunale, a seguito della verifica del numero legale, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un consigliere, previa votazione in forma palese da parte dell'organo consiliare.
2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.
3. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

ART. 45

Discussione – Norme generali

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri

che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere capo gruppo, o il consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo, può parlare per due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque.

3. Gli altri consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una volta, per non più di cinque minuti ciascuno.

4. Il Presidente e l'Assessore delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di quindici minuti per argomento iscritto all'ordine del giorno.

5. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a tre minuti.

Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capogruppo, hanno diritto di intervenire per dichiarazione di voto entro il limite di tre minuti ciascuno.

8. I tempi di intervento vengono raddoppiati per la discussione inerente il Bilancio di Previsione ed il Bilancio Consuntivo ed ogniqualvolta il Consiglio, con apposita votazione, all'apertura di seduta, decida di derogare per la particolare importanza dell'argomento posto all'ordine del giorno.

ART. 46

Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisando i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendo il ritiro.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente, o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più consiglieri, un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre tre minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

ART. 47

Termine dell'adunanza

Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la riunione.

CAPO VI

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE – VERBALE

ART. 48

La partecipazione del segretario all'adunanza

1. Il Segretario Comunale partecipa alle adunanze del Consiglio e svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa e, su invito del Presidente interviene per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione.
2. Il segretario comunale, su invito del Presidente, provvede ad informare il Consiglio sul funzionamento dell'organizzazione comunale.

ART. 49

Il verbale dell'adunanza – Redazione e firma

1. Di ogni seduta si redige il processo verbale, che costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare. Riporta in sintesi gli interventi dei consiglieri attinenti al punto iscritto all'ordine del giorno, i presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento del provvedimento, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
2. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati in sintesi se non viene effettuata la registrazione della seduta. Qualora gli interessati intendessero chiedere l'inserimento dei propri interventi in forma integrale e completa, essi devono essere già dotati del proprio testo scritto di intervento e dagli stessi firmato, e devono fornire copia al Segretario Comunale, contestualmente e dopo l'avvenuta lettura dello stesso. Gli interventi saranno riportati integralmente, anche in caso di registrazione della seduta.
3. Il processo verbale di una precedente seduta si intende approvato se non vi sono osservazioni o proposte di rettifica prima dello svolgimento dell'ordine del giorno. Le osservazioni e le proposte di rettifica devono pervenire entro detto termine per iscritto al Sindaco/Presidente del consiglio comunale. Ogni proposta di rettifica sottoposta a votazione è inserita a verbale nella seduta in corso. Il Segretario Comunale cura che sia eseguita apposita annotazione nell'originale del verbale rettificato.
4. Il processo verbale è curato dal Segretario Generale ed è sottoscritto dallo stesso e dal Sindaco/Presidente del consiglio comunale.

CAPO VII

LE VOTAZIONI

ART. 50

Modalità generali

1. L'espressione del voto dei Consiglieri Comunali è effettuata, di norma, in forma palese.
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate per alzata di mano.
3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla Legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
4. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento;
 - b) per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;
 - c) i provvedimenti per i quali siano stati approvati separatamente emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
5. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
6. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
 - a) per i regolamenti il Presidente invita i consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica e/o soppressione; discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;
 - b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla Giunta, con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali varianti.
7. Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità delle votazioni in corso.

PARTE IV
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 51

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.
2. Dopo l'esecutività della deliberazione il regolamento è pubblicato all'albo comunale on line per ulteriori 15 giorni.
3. Il regolamento divenuto esecutivo viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

ART. 52

Diffusione

Copia del presente regolamento è inviata dal Sindaco ai Consiglieri Comunali in carica in formato digitale, a richiesta del consigliere verrà consegnata anche in formato cartaceo. Una copia in formato cartaceo è depositata in aula consiliare.